

## **ABRUZZO**

**L.R. 18/12/2013, n. 55**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013).**

**Pubblicata nel B.U. Abruzzo 27 dicembre 2013, n. 127 speciale.**

### Capo IV

Interventi culturali in materia di attività cinematografiche, audiovisive e multimediali

#### **Art. 29**

**Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98.**

1. L'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali) è sostituito dal seguente:

"Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e conformemente ai principi contenuti nello Statuto regionale, riconosce alle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali una funzione fondamentale per il processo di crescita sociale e culturale della società e ne favorisce la diffusione e la fruizione sul territorio, ferme restando le competenze riservate allo Stato."

#### **Art. 30**

**Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98.**

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 98/1999 sono sostituite dalle seguenti:

"a) favorisce la realizzazione delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali di interesse regionale a cura dei soggetti che operano sul territorio secondo criteri di professionalità; b) promuove la presenza sul territorio di attività di educazione all'immagine nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, valorizzando l'innovazione e la qualità progettuale, in collaborazione anche con le strutture formative e culturali del territorio nonché con le Università;"

#### **Art. 31**

**Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98.**

1. L'articolo 3 della legge regionale 98/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 3  
(Programmazione degli interventi)

1. La Regione Abruzzo, in coerenza con il programma triennale di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) e nei limiti

delle leggi di bilancio, individua su base annuale le somme da erogare ai soggetti istituzionali, associativi e formativi che possiedono i requisiti indicati nell'avviso pubblico di cui al comma 2 e che dimostrano una crescita costante dell'attività produttiva nel campo delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali con conseguente incremento delle unità lavorative.

2. Per lo sviluppo delle attività legate alla cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale, il Servizio regionale competente in materia di cultura concede contributi ai soggetti di cui al comma 1, previa emanazione di avviso pubblico, nel rispetto di criteri e modalità stabiliti annualmente dalla Giunta regionale con atto di indirizzo."

### **Art. 32**

#### **Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98.**

1. L'articolo 4 della legge regionale 98/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Attività continuative e non)

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 2, riconosce come attività continuativa di rilievo regionale quella svolta in modo costante dai soggetti che operano sul territorio regionale e nei seguenti settori:

a) promozione della cultura cinematografica;

b) produzione di festival e rassegne;

c) acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

2. Sono attività non continuative quelle svolte nei seguenti settori:

a) produzione di film ed audiovisivi nonché attività di servizi ed editoriali ad essa legate;

b) eventi e didattica nel campo cinematografico, audiovisivo e multimediale.

3. Il Servizio regionale competente in materia di cultura concede i contributi di cui al presente articolo nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con l'avviso di cui all'articolo 3.

4. I beneficiari dei contributi relativi alla produzione di film ed audiovisivi rilasciano alla Mediateca regionale di cui all'articolo 8 almeno tre copie delle produzioni realizzate".

### **Art. 33**

#### **Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98.**

1. L'articolo 8 della legge regionale 98/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Mediateca regionale)

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui alle lettere b) e d), del comma 1, dell'articolo 2, promuove l'acquisizione e la conservazione presso la Mediateca regionale di materiale cinematografico, audiovisivo e multimediale, per fini conoscitivi, educativi, di documentazione, distributivi ed espositivi.

2. La Mediateca regionale, con sede presso l'Agenzia per la Promozione Culturale di Lanciano, cura i servizi mediatecari e le attività culturali incentrate sulla multimedialità.

3. Il Servizio regionale competente in materia di cultura provvede annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare sul capitolo di spesa 10.02.009 - 62423 "Disciplina Regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali" al finanziamento diretto della Mediateca regionale per realizzare le attività di competenza e per potenziarne le dotazioni di attrezzature e supporti.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi delle mediateche aperte al pubblico di altre strutture pubbliche e private a carattere stabile, operanti nel settore, previa stipula di convenzioni annuali per concordare tempi e modalità di erogazione dei servizi mediatecari, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio."

#### **Art. 34**

#### **Integrazione alla legge regionale 3 novembre 1999, n. 98.**

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 98/1999 è inserito il seguente:

"Art. 12-bis

(Normativa in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui all'articolo 4 sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato d'importanza minore.

2. Se la concessione dei contributi non rientra nella fattispecie di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell'articolo 7 della legge regionale n. 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni."